

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA: "DONNE DEL 2000"

Art. 1) Sede.

La sede dell'associazione è fissata in Modena via Buon Pastore 63

Art. 2) Scopo dell'Associazione.

Donne del 2000 è una associazione senza scopo di lucro che si prefigge di promuovere l'immagine delle donne che si sono distinte negli ambiti, lavorativo, culturale, sportivo, umanitario come meglio previsto dal punto 3 del presente statuto.

Art. 3) Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno nè potranno avere alcun fine di lucro l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputano opportune, e che in particolare si concretano:

- a) Nell'organizzazione di eventi e meeting culturali e benefici finalizzati alla valorizzazione del ruolo della donna nella società, al fine di promuovere le eccellenze in campo femminile attraverso premi e riconoscimenti, favorendo le conoscenze tra e per le donne al fine di farle crescere nella loro professione, l'associazione potrà inoltre compiere ogni altro atto idoneo al conseguimento dell'oggetto sociale.
- b) Nell'incentivazione di scambi e gemellaggi con associazioni che condividono questi scopi sia a livello nazionale che internazionale.
- c) Svolgere attività nei confronti di persone bisognose e nei confronti di disabili, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che comportino raccolta fondi da destinare in beneficenza.

Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo ; il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Sezione II. Patrimonio ed Esercizi finanziari.

Art. 4) Il patrimonio di "Donne del 2000" è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno in proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di amministrazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ordinarie o straordinarie che attribuiranno rispettivamente la qualifica di socio ordinario o socio sostenitore;
- b) dalle elargizioni, donazioni, lasciti e contributi dei soci o di simpatizzanti dell'associazione;
- c) da ogni altra fonte eventuale.

Art.5) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Sezione III. Diritti e Doveri degli Associati.

Art. 6) Sono ammessi a far parte in qualità di soci , tutti coloro che versano la quota sociale annua fissata dal Consiglio Direttivo e siano concretamente interessati alle attività ed alla finalità culturali dell'Associazione.

Per diventare socio è previsto:

- a) Presentazione di domanda al segretario della associazione;
- b) Presentazione da parte di almeno un Socio ;
- c) Parere favorevole del Consiglio Direttivo, ogni socio ha diritto:
 - di partecipare a tutte le attività di "Donne del 2000";
 - di voto nelle Assemblee ordinarie.

La qualità di Socio attivo si perde per dimissioni e per mancato pagamento delle quote sociali e per l'esclusione deliberata dalla Assemblea per motivi gravi.

Sezione IV.

Art.7) Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

Art. 8) L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione. L'avviso verrà esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'assemblea. Può intervenire all'assemblea ciascun socio che abbia versato la quota associativa almeno cinque giorni prima della data della convocazione.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda, firmata da almeno 1/10 dei soci a norma dell'Art.20 C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Hanno diritto al voto solo i presenti.

L'assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, delibera su:

- a) gli indirizzi culturali dell'Associazione;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) gli argomenti eventuali posti all'ordine del giorno.

L'Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 C.C.

I Soci possono farsi rappresentare da altri soci ma ogni Socio non può rappresentare più di due assenti. Ogni quota associativa dà diritto ad un voto. E' garantito il pieno diritto di voto a tutti i soci ed associati, e in particolare per le nomine degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per l'eventuale scioglimento dell'associazione. E' previsto per i soci e gli associati maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vice-Presidente, se nominato, o in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le quote degli associati non sono trasferibili né per atto tra vivi né per causa di morte e non sono nemmeno rivalutabili.

Art. 9) L'Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci. Tali membri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo dovrà essere sempre composto da un numero di consiglieri dispari, che per la maggioranza dovranno essere donne. Qualora per revoca, morte o per dimissioni dovessero venire a mancare la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri rimanenti decadono automaticamente, questi ultimi hanno l'obbligo di convocare l'assemblea degli associati entro 30 giorni al fine di provvedere alla rinomina dell'intero consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea.

Art 10) Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) l'organizzazione delle iniziative-manifestazioni culturali in genere;
- b) la determinazione delle quote annuali per divenire associato;
- c) l'esame delle proposte dei soci, delle domande dei nuovi soci e dei temi e delle proposte di nuove iniziative.

d) le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare su quanto necessario e in ordine al consuntivo ed al preventivo e sull'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione, la firma e la rappresentanza nei confronti dei terzi spettano esclusivamente al presidente.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio;

Norme Finali.

Art.11) L'Associazione potrà essere sciolta secondo le norme di legge. L'eventuale fondo sociale netto sarà devoluto in beneficenza ad altre associazioni o Onlus con fini similari.

Art. 12) E' fatto divieto sotto qualsiasi forma di distribuire gli avanzi di amministrazione, utili o riserve in alcun modo.

Art. 13) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.

Modena 22/04/2008

F.TO CRISTINA BICCIOCCHI

“ “ LUIGI GARUTI

“ “ ALBERTA BICCIOCCHI